

Valentino Arboscelli
Via Monte Generoso
6874 Castel San Pietro

Castel San Pietro, 09.12.02

M O Z I O N E

Egregio Signor Sindaco, Signori Municipali,

Avvalendomi della facoltà concessa dal nostro Regolamento Comunale (Art. 33) e della L.O.C. (Art. 66), mi permetto sollecitare l'Esecutivo sul seguente problema di interesse comunale.

Il Consiglio di Stato ha fissato per il 1. gennaio 2003 l'entrata in vigore della Legge che tende a disciplinare la coltivazione di canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan). Purtroppo i margini di manovra dell'Autorità Cantonale sono ristretti, ritenuto che la legislazione federale tende a ridurre i divieti connessi con la canapa e la volontà delle Autorità Federali va nella direzione di una depenalizzazione del consumo di canapa a scopo di stupefacente.

La nuova normativa cantonale imporrà al responsabile della piantagione l'obbligo della notificazione preventiva della coltivazione, mentre la vendita al dettaglio della canapa ed i prodotti da essa derivati sarà soggetta ad autorizzazione. Secondo le indicazioni del Consiglio di Stato, i Comuni possono adottare ulteriori restrizioni limitando le aree nelle quali è permessa la vendita al dettaglio e la coltivazione mediante modifiche di Piano Regolatore o introducendo specifiche norme nel Regolamento Comunale.

Auspico che il Municipio adotti, nell'ambito delle sue competenze, tutte le necessarie restrizioni affinché sia impedito l'insediamento in luoghi sensibili di simili attività in quanto è assodato che la quasi totalità di questi prodotti viene destinata ad uso stupefacente. Il fenomeno della canapa è ormai sfuggito ad ogni possibilità di ragionevole controllo, tanto è diffuso sul territorio.

Fatte queste premesse, per disporre, oltre alle norme della procedura edilizia, di una precisa base legale che possa supportare l'operato, propongo una modifica del Regolamento Comunale con l'inserimento dei due nuovi articoli che seguono:

VENDITA AL DETTAGLIO DI CANAPA E PRODOTTI A BASE DI CANAPA

La vendita al dettaglio di prodotti a base di canapa è vietata in negozi o punti di vendita ambulanti posti all'interno delle zone nucleo e delle zone residenziali del Piano Regolatore, come pure in prossimità di scuole, edifici destinati ai giovani, centri sportivi o ricreativi, oratori e parchi pubblici.

COLTIVAZIONE DELLA CANAPA

La coltivazione della canapa è vietata all'interno delle zone edificabili. La distanza minima delle piantagioni dal limite della zona edificabile deve essere di almeno ml 100.

Sono conscio che questa regolamentazione non sia sufficiente ad eliminare completamente il problema canapa dal nostro Comune, ma auspico vivamente che almeno funga da deterrente. D'altronde in altri comuni del cantone sono già state introdotte queste norme e molti altri si stanno adeguando.

Vogliate gradire cordiali saluti,

Valentino Arboscelli

Consigliere Comunale PLRT